



DIVISIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DEL PERSONALE
Settore Affari Generali
Unità Operativa Legale

LB/eg

D.R. Rep. n. 608/2012

Prot. n. 21738 del 06.12.2012

Tit. I cl. 3

Oggetto: Emanazione del Regolamento della Scuola di Medicina ex art. 29 dello Statuto.

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 168 del 09.05.1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in modo particolare, l'art. 2, comma 2, lett. c);
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", e in particolare gli artt. 29, comma 9 e 45, comma 7;
- VISTO il D.R.U. n. 9 del 21.02.12 con il quale è stata istituita la Scuola di Medicina;
- VISTO il D.R. rep. n. 231 del 20.06.2012 con il quale è stato emanato lo Schema-tipo di Regolamento della Scuola;
- VISTO l'estratto del verbale della Giunta della Scuola di Medicina del 13.09.12 di approvazione del Regolamento della Scuola;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al testo del Regolamento della Scuola di Medicina nel corso della seduta del 19.11.12;
- CONSIDERATO che il Senato Accademico ha approvato il testo del Regolamento della Scuola di Medicina nel corso della seduta del 26.11.12

DECRETA

1. Di emanare, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, il Regolamento della Scuola di Medicina, nel testo allegato al presente decreto (All. 1).

2. Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua emanazione.

Il Rettore
(Prof. Cesare EMANUEL)

Allegato 1

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA di MEDICINA
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”

Art. 1 - Principi Generali

Il regolamento della Scuola di Medicina (di seguito: la Scuola) disciplina, in conformità allo Statuto dell'Università (di seguito: Statuto) e al Regolamento Didattico di Ateneo, il funzionamento della Scuola.

Art. 2 - Finalità della Scuola

1. La Scuola è costituita e composta secondo le norme stabilite nell'art. 29 dello Statuto. Essa:

- a) propone, d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono, l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studio;
- b) coordina i servizi comuni per lo svolgimento delle attività didattiche dei Corsi di Studio, con modalità stabilite dai competenti organi di ateneo;
- c) coordina, d'intesa con i consigli dei dipartimenti e di corso di studio, l'attribuzione di incarichi didattici ai docenti;
- d) esprime parere obbligatorio non vincolante sulla programmazione dei professori e dei ricercatori deliberata dai dipartimenti che costituiscono la scuola specie con riguardo all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di Studio;
- e) esprime parere su ogni problematica relativa all'organizzazione delle attività didattiche sollevata dai Dipartimenti che la costituiscono;
- f) dirime eventuali contrasti tra i Dipartimenti che la costituiscono;
- g) formula proposte di modifica al proprio regolamento.

2. La Scuola coordina e razionalizza i Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti costituenti, siano essi lauree triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico, corsi di Specializzazione, di Dottorato ed i Master di primo e secondo livello.

Nello specifico dei corsi di studio dell'area sanitaria, alla Scuola compete il coordinamento delle attività assistenziali secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale e l'azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.), garantendo la inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

3. La Scuola propone ai Dipartimenti che la costituiscono il piano annuale dell'offerta formativa, che va approvato dai singoli Consigli di dipartimento, i quali - contestualmente - assegnano le relative responsabilità didattiche ai docenti a essi afferenti. Il Consiglio di Corso di Studio si avvale per la copertura degli insegnamenti, in via esclusiva o comunque prevalente, dei docenti afferenti ai singoli Dipartimenti costituenti la Scuola.

Art. 3 - Organi della Scuola

1. La Scuola riconosce come propri Organi:

- a) il Presidente;
- b) i Consigli di Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Master Universitari e i Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato, ove presenti;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione Paritetica docenti-studenti;
- e) la Commissione permanente per i rapporti tra la Scuola e il Sistema Sanitario Regionale, denominata Consiglio dei Clinici .

Art. 4 - Il Presidente

1. Il Presidente della Scuola è eletto da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento che appartengono alla Scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di Presidente della Scuola è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni (ex lege 240/10, art. 2 co. 2 lett. f) e può essere rieletto una sola volta. Il Presidente designa tra i componenti della Giunta un Vice-Presidente, che lo coadiuva nelle funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. L'incarico di Presidente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese (ex lege 240/10, art. 2 co. 2 lett. f).

3. Il Presidente della Scuola può partecipare, su invito del Rettore e per specifiche tematiche, alle riunioni del Senato Accademico, senza diritto di voto.

4. Il Presidente della Scuola è membro di diritto dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e in tale veste cura i rapporti con l'A.O.U., nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da accordi specifici.

Art. 5 - Strutture didattiche e di ricerca

1. I Consigli di Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Master Universitari e i Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato sono composti e operano secondo quanto stabilito al Titolo III, Capo III, artt. 30, 31, 32, 33 e 34 dello Statuto.

2. La Scuola verifica, tramite l'operato della Commissione Paritetica docenti-studenti, la coerenza dei regolamenti dei Corsi di Studio con il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo, di cui all'art. 45 dello Statuto, e la loro sostanziale uniformità, fatte salve le prerogative e le specificità delle singole strutture didattiche e di ricerca.

Art. 6 - La Giunta

1. La Giunta è l'organo deliberante della Scuola. Essa è convocata e presieduta dal Presidente della Scuola, ed è formata:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola;
- b) da una rappresentanza degli studenti;
- c) da una rappresentanza di Presidenti di Corsi di Studio, Direttori di Scuola di Specializzazione e Direttore dei Dottorati di Ricerca presenti nella Scuola;

2. Nella costituzione della Giunta della scuola deve essere garantita la rappresentatività di tutti i dipartimenti costituenti e di tutte le categorie di soggetti tra cui possono essere eletti i componenti della Giunta.

3. La durata in carica dei componenti della Giunta diversi dai direttori di dipartimento coincide con il mandato del Presidente, salvo che per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato è biennale.

Tutti i componenti sono rieleggibili una sola volta. La partecipazione alla Giunta della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

4. Il direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria o un suo delegato può partecipare, su invito del Presidente e per specifiche tematiche, ai lavori della Giunta della Scuola, senza diritto di voto.

5. Per quanto riguarda la validità delle adunanze e ogni altra regola di funzionamento della Giunta si fa riferimento a quanto disposto dallo Statuto all'art. 39.

6. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute o a votazioni in cui si trattano argomenti che implicino conflitto di interesse o riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il quarto grado.

7. Tutti i componenti della Giunta hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. Qualora un componente elettivo della Giunta si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque nel corso dell'anno accademico, registri più del 50% di assenze è dichiarato decaduto.

8. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza, ex art. 39, co. 12 dello Statuto.

9. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il sistema sanitario, la Giunta della Scuola delibera, previo parere obbligatorio dei dipartimenti costituenti, sull'organizzazione e sulla coerenza delle attività assistenziali a supporto dell'attività didattica. La Giunta esprime parere obbligatorio al Rettore per l'istituzione o la soppressione di unità operative, di programmi e di incarichi assistenziali a supporto dell'attività didattica, nonché per l'attribuzione delle relative responsabilità (anche quando abbiano carattere temporaneo). La Giunta della Scuola esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli organi dell'ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il servizio sanitario.

Art. 7 - Elezioni dei Componenti della Giunta

1. Il Presidente della Scuola e i Direttori dei Dipartimenti che hanno attivato la Scuola sono componenti di diritto della Giunta della Scuola per l'intera durata del loro mandato. Sono invece componenti elettivi della Giunta:

a) i docenti che siano Presidenti di Corso di Studi, Direttori di Scuola di Specializzazione o Direttori dei Dottorati di Ricerca presenti nella Scuola (che rappresentano l'elettorato passivo), eletti in ciascun Dipartimento da docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e personale tecnico-amministrativo (che rappresentano l'elettorato attivo) in numero non superiore al 10% dei componenti il rispettivo Consiglio di Dipartimento; in caso di parità di preferenze avrà precedenza il professore con maggiore anzianità di servizio; nel caso di ulteriore parità avrà precedenza il professore con maggiore anzianità anagrafica;

b) i rappresentanti degli Studenti, in misura complessivamente non inferiore al 15% dei componenti della Giunta, sono eletti separatamente in ciascun Dipartimento secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo; nel caso in cui il numero di rappresentanti degli studenti sia dispari, in aggiunta alla rappresentanza paritaria dei dipartimenti interessati, viene eletto il rappresentante degli studenti che, nel confronto tra i dipartimenti interessati, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

2. Per quanto riguarda la validità delle elezioni e la validità della composizione degli organi collegiali si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8 - Adunanze di Giunta

1. La Giunta è convocata in adunanza dal Presidente sulla base di un calendario prestabilito e ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti della stessa con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

Di norma, si riunisce con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, esclusi il sabato e i giorni festivi, secondo il calendario accademico e comunque non meno di tre volte all'anno. In caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di almeno 24 ore. La convocazione deve contenere sede, data e ora della adunanza e deve avvenire tramite posta elettronica e avviso sul sito internet della Scuola.

2. L'ordine del giorno delle adunanze di Giunta è di competenza del Presidente e viene inviato contestualmente alla convocazione delle stesse. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti della Giunta. Qualora la richiesta di inserimento di un argomento nell'ordine del giorno non venga accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e con l'esplicito consenso di tutti i componenti della Giunta. In apertura di seduta o durante la stessa, il Presidente può proporre l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali proposte devono essere approvate dalla Giunta. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora dell'aggiornamento. Tale aggiornamento viene reso pubblico tramite il sito internet della scuola; il Presidente deve comunque predisporre la convocazione dei componenti della Giunta tramite posta elettronica.

3. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato da una unità di personale tecnico-amministrativo.

4. Per quanto riguarda le modalità di riunione della Giunta della Scuola e le regole in materia di deliberazioni si fa rinvio all'art. 39 dello Statuto.

5. All'inizio della seduta, ciascun componente della Giunta è tenuto ad apporre la propria firma in un apposito elenco predisposto dalla struttura organizzativa di Supporto alla Gestione della Didattica. Nel caso un componente entri a seduta già iniziata, deve segnalare la propria presenza al Segretario verbalizzante che ne prende nota. Qualora un componente, a seduta in corso, debba allontanarsi dall'aula è tenuto a comunicarlo al Segretario verbalizzante che ne prende nota. Altrettanto dovrà fare al suo eventuale rientro. Qualora, nel corso della seduta, si accerti che è venuto meno il numero legale, il Presidente, dopo eventuale sospensione, procederà alla verifica dei presenti per appello nominale.

6. Il Presidente inizia i lavori illustrando uno dopo l'altro gli argomenti all'ordine del giorno e apre la discussione su di essi dando la parola a coloro che chiedono di intervenire sulla base di una lista compilata dal Segretario. Un componente può chiedere che un argomento non venga discusso o venga rinviato ad una seduta successiva. In questo caso il Presidente sospende la discussione e concede la parola per due interventi, uno a favore e uno contrario, e pone quindi la questione in votazione. La mozione d'ordine, cioè il richiamo al regolamento, ha la precedenza sulla discussione in corso. In tal caso, il Presidente sospende la discussione e concede la parola per due interventi, uno a favore e uno contrario, e pone quindi la mozione in votazione.

7. Alle proposte di delibera possono essere proposti emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi. Il voto è palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. Il Presidente può disporre in ogni caso la votazione per appello nominale. La votazione per appello nominale può essere disposta qualora almeno un terzo dei componenti la Giunta ne faccia richiesta. Nel caso di votazione per appello nominale, il Segretario procede all'appello dei componenti prendendo nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto quando riguardino casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente o qualora almeno un terzo dei componenti la Giunta ne faccia richiesta. Lo scrutinio segreto viene effettuato a mezzo di schede appositamente predisposte dalla struttura organizzativa di Supporto alla Gestione della Didattica. Ciascun componente riceve dal Presidente una scheda, sulla quale esprime il voto in luogo appartato; quindi la ripiega nel modo indicato e la riconsegna al Presidente

che la ripone nell'urna. Terminata la votazione, il Presidente sceglie due componenti in funzione di scrutatori e, con la loro assistenza, procede allo spoglio. Durante le votazioni non è consentito l'ingresso o l'uscita dall'aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

8. Di ogni seduta è redatto verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato (art. 39 co. 15). Il verbale è inviato via e-mail ai componenti della Giunta. Lo stesso è altresì affisso e consultabile presso la struttura organizzativa di Supporto alla Gestione della Didattica. Non verranno resi pubblici i verbali relativi a delibere adottate a scrutinio segreto (Statuto art. 39 co. 17 e 18).

Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nella Scuola è attivata la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a:

- a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione;
- b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi;
- d) verificare la coerenza dei regolamenti dei Corsi di Studio con il regolamento didattico di Ateneo e la loro relativa uniformità, fatte salve le prerogative e le specificità dei singoli corsi di Studio.

2. La componente dei docenti è designata dalla Giunta della Scuola, sentiti i Consigli di Corso di Studio ove costituiti.

3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente alla Scuola esprime un rappresentante.

4. La Commissione è nominata dal Presidente della Scuola.

5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

6. La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese (ex lege 240/10, art. 2, co. 2 lett. g).

Art. 10 - Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il regolamento della Scuola deliberato dalla Giunta a maggioranza assoluta dei componenti, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto Rettorale.

2. Modifiche o integrazioni sono proposte dalla Giunta della Scuola e approvate con le modalità di cui al comma precedente.

3. Le modifiche allo Statuto riguardanti disposizioni del presente regolamento sono immediatamente recepite e efficaci.

Art. 11 – Pubblicità e entrata in vigore

1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.

2. E' inoltre pubblicato sul sito Internet dei Dipartimenti afferenti alla Scuola e sul sito della Scuola stessa.
3. Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua emanazione.